

*Studio Legale
Fratta Pasini e Associati*

*37121 Verona – Piazzetta Chiavica, 2 – tel. 045 594566 – fax 045 8004989
35129 Padova – Piazza Papa Giovanni XXIII, 2 – tel. 049 774940 – fax 049 8599905
E-mail: info@frattassociati.com*

*Avv. Carlo Fratta Pasini
Avv. Guido Facciolo
Avv. Luca Toninelli*

Verona li 24 febbraio 2015

*Avv. Massimo Aldami
Avv. Claudia De Mori
Avv. Roberta Olivari
Avv. Caterina Cherubini
Avv. Giovanni Vanti
Avv. Marcia Pisotto
Avv. Linda Maria Frigo
Avv. Giacomo Quarneti
Avv. Giorgia Balaban*

Via e-mail

Spett.le
**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
VERONA E PROVINCIA**
Via Santa Teresa, 12
37122 - VERONA (VR)

*Dott. Mattia Castelletti
Dott.ssa Irene Udali
Dott. Stefano Bossi*

**(Ns. rif. 13366) ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA /
COMUNE DI TORRI DEL BENACO – C.D.S., SEZ. V, R.G. 4691/14**

Ill.mo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona,

ci pregiamo di comunicarVi che la V^a Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 883 del 23.2.2015, ha accolto l'appello avverso la sentenza del T.a.r. Veneto n. 1321 del 20.11.2013 in tema di ripartizioni di competenze in materia di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di costruzioni ad uso civile coll'impiego di cemento armato.

Segnatamente, il Consiglio di Stato, dopo aver recisamente negato il potere della Giunta Comunale di emanare delibere interpretative (*rectius*: innovative) del citato riparto di competenze, la cui disciplina spetta alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ha avuto modo di rilevare che:

a) esula dalla competenza dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni civili con struttura in cemento armato, trattandosi di attività che, "qualunque ne sia l'importanza", è riservata solo agli architetti ed agli ingegneri iscritti nei relativi albi professionali;

b) la competenza dei geometri, solo in via di eccezione, si estende alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che la loro destinazioni non comportino pericolo per le persone, "risultando ininfluyente che il calcolo del cemento armato sia affidato ad un ingegnere o ad un architetto";

c) deve escludersi la possibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva delle disposizioni in materia, trattandosi di norme di natura eccezionale, poste a presidio di primari interessi pubblici, e dovendosi al pari escludere un ampliamento delle competenze conseguente alle innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici;

d) sotto il profilo civilistico, deve affermarsi la nullità del contratto d'opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione ad uso civile, il cui progetto abbia richiesto l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato;

Non solo: per la prima volta, ha altresì avuto modo di esprimersi in merito ai presunti effetti "espansivi" sulle competenze dei geometri conseguenti alla abrogazione del r.d. 2229/1939, che riservava espressamente ad architetti ed ingegneri le suesposte competenze in materia di cemento armato.

Sul punto, il Collegio ha icasticamente affermato l'assoluta irrilevanza della predetta abrogazione, in quanto posta in essere in applicazione del meccanismo legislativo introdotto dalla l. 246/05 (c.d. taglia leggi), ed espressamente negato che da detta abrogazione "*possa ricavarsi una sia pur implicita intenzione del legislatore di equiparare, quanto all'attività edilizia, le competenze dei geometri e quelle degli ingegneri*".

Come è evidente, la decisione qui allegata si fa apprezzare non solo per il più che positivo risultato, che include anche la condanna dell'Amministrazione comunale di Torri del Benaco al pagamento di oltre 16.000 euro di spese di lite, ma soprattutto per il suo ampio respiro e la precisione con cui delimita -sotto ogni profilo- le competenze di geometri ed ingegneri in materia di costruzioni civili realizzate coll'impiego di conglomerato cementizio.

C'è da confidare che la chiarezza espositiva del Consiglio di Stato illumini l'azione amministrativa degli Uffici preposti al rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia, che saranno -per l'ennesima volta- costretti a prendere atto del predetto corretto riparto di competenze.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e necessità, cogliendo l'occasione per ringraziare codesto illustrissimo Ordine per la fiducia accordataci e per inviare i nostri migliori saluti.

Avv. Carlo Fratta Pasini

Avv. Massimo Adami

Avv. Giovanni Vanti